



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3250

Seduta del 16/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

PIANO REGIONALE DOPO DI NOI L. 112/2016 E INDICAZIONI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALITÀ 2019

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Dirigente Paolo Formigoni

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, e in particolare l'art. 3 che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone destinatarie di questa legge;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti normativi statali:

- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”;
- il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della L. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- i DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;

VISTO l'articolo 2 dello “Statuto d'Autonomia della Lombardia”, approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che dispone, tra l'altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sperimentazioni di unità d'offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";

RICHIAMATE le DGR del:

- 7 giugno 2017, n. 6674 "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n. 112/2016" riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
- 16 settembre 2019 n. 2141 "Approvazione del piano attuativo dopo di noi L. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale" riferita alle risorse del bilancio statale 2018;

VISTO il DPCM del 21 novembre 2019 di ripartizione alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2019, che ha riconfermato la disciplina recata dal citato DM 23 novembre 2016;

CONSIDERATO che il citato DPCM 21 novembre 2019:

- all'art. 1 definisce le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2019 di cui alla Regione Lombardia un importo pari ad € 9.492.120,00;
- all'art. 2 stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del DM 23 novembre 2016 per l'annualità 2019;
- all'art. 3 stabilisce che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione, una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalità di cui all'art. 3 del DM 23 novembre 2016, è condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse anno 2017;

RICHIAMATA altresì la nota del MLPS m_lps 41 Registro Ufficiale U.0003139 del 16.04.2020, con la quale in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alla presentazione della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

programmazione e monitoraggio relativi al DPCM riguardante il riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi), si comunica che la data di scadenza per l'invio della programmazione e dei monitoraggi è prorogata;

CONSIDERATO di fornire criteri di riferimento e indicazioni per la definizione e la caratterizzazione del Programma operativo regionale annualità 2019, e più precisamente:

- puntuale definizione dei beneficiari, tenendo conto anche di situazioni di persone con disabilità grave con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- definizione delle compatibilità con altre misure di sostegno alla disabilità previste dal sistema d'offerta regionale con particolare riferimento alle Misure del Fondo Non Autosufficienze;
- definizione delle modalità di attuazione che, nell'erogazione delle risorse, tengano conto della spesa effettivamente sostenuta dagli Ambiti territoriali;

CONSIDERATO di rinviare, a successivo atto della Direzione Generale competente la definizione del Programma operativo regionale Dopo di Noi che come per le precedenti 2 annualità sarà sviluppato su base biennale ossia 2018-2019, tenuto conto dei criteri di cui al punto precedente e dell'evolversi della situazione epidemiologica Covid 19, anche attraverso gli stakeholder di riferimento;

DATO ATTO che il Piano attuativo Dopo di Noi è finanziato con le risorse assegnate a Regione Lombardia per l'anno 2019 pari a € 9.492.120,00 che sono ripartite agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni ed erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) come da Allegato B (Tabelle 1 e 2) al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (riparto statale 2019) trova copertura sul capitolo 12.02.104.11995 del Bilancio regionale 2020 per € 9.492.120,00;

RITENUTO di rinviare a successivo atto della Direzione Generale competente l'impegno e la liquidazione alle ATS delle risorse destinate agli Ambiti territoriali;

CONSIDERATO che in data 12 giugno 2020 è stata data apposita informativa del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie e ad ANCI;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia e ai sensi del D.lgs 33/2013, art. 26/27, quali adempimenti in tema di trasparenza;

RICHIAMATA la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato;

DELIBERA

1. di approvare il Piano attuativo regionale riferito alle risorse del bilancio statale 2019, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire i seguenti criteri di riferimento e indicazioni per la definizione del Programma operativo regionale:
 - puntuale definizione dei beneficiari, tenendo conto anche di situazioni di persone con disabilità grave con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
 - definizione delle compatibilità con altre misure di sostegno alla disabilità previste dal sistema d'offerta regionale con particolare riferimento alle Misure del Fondo Non Autosufficienze;
 - definizione delle modalità di attuazione che, nell'erogazione delle risorse, tengano conto della spesa effettivamente sostenuta dagli Ambiti territoriali;
3. di demandare a prossimo atto della Direzione Generale competente la definizione del Programma operativo regionale Dopo di Noi che sarà sviluppato su base biennale ossia 2018-2019, tenuto conto dei criteri di cui al punto precedente e dell'evolversi della situazione epidemiologica Covid 19, anche attraverso gli stakeholder di riferimento;
4. di dare atto che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (riparto statale 2019) trova copertura sul



Regione Lombardia

LA GIUNTA

capitolo 12.02.104.11995 del Bilancio regionale 2020 per € 9.492.120,00;

5. di stabilire che le risorse del Fondo anno 2019, pari ad € 9.492.120,00, sono ripartite agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni e verranno loro erogate tramite le ATS, come riportato in Allegato B (Tabelle 1 e 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di rinviare a successivo atto della Direzione Generale competente l'impegno e la liquidazione alle ATS delle risorse destinate agli Ambiti territoriali;
7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PIANO ATTUATIVO REGIONALE DOPO DI NOI RISORSE STATALI BILANCIO 2019

Con la legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.

QUADRO DI CONTESTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

1. QUADRO DI CONTESTO

La definizione del Programma operativo regionale si fonda su una approfondita analisi che è stata compiuta sul versante dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia.

Il **sistema d'offerta** per le persone con disabilità, nella sua duplice articolazione di rete sociosanitaria e di rete sociale, è particolarmente consistente e diversificato in Lombardia.

La residenzialità e la semiresidenzialità sono modulate a seconda del bisogno di protezione della persona con disabilità e si compone, nell'ordine decrescente di livello di protezione, di:

– *unità d'offerta della rete sociosanitaria e sociale:*

- Residenze sanitario assistenziali (RSD) con n. 4.240 posti ordinari accreditati
- Comunità sociosanitarie (CSS) con n. 1.606 posti ordinari accreditati
- Centri diurni per disabili (CDD) con n. 6.750 posti ordinari accreditati
- Comunità alloggio per disabili (CA) con n. 2.258 posti autorizzati
- Centri socioeducativi (CSE) con n. 4.520 posti autorizzati
- Servizi di formazione all'autonomia (SFA) con n. 3.089 posti autorizzati.

Ai servizi sopra descritti, si aggiungono quelli di Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria) con 357 unità di offerta e di Servizio assistenza domiciliare handicap (SADH nella rete sociale) con 677 unità di offerta, nonché ulteriori Misure a supporto del mantenimento nel proprio contesto di vita della persona con disabilità ed offrire un supporto alla famiglia, tra queste sono di particolare rilievo:

- le Misure sostenute con il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle persone con disabilità gravissima e grave;
- Misure rivolte a giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

1.2 L'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA:

Le équipes multiprofessionali presenti in Lombardia sono quelle già istituite a livello di Aziende Sanitarie Locali, ora afferenti alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) ai sensi della l.r. n. 23/2015 di riforma del sistema socio sanitario, per la valutazione delle persone con bisogni complessi ai fini dell'accesso all'Assistenza Domiciliare Integrata e alle Misure B1 per disabili gravissimi e B2 per disabili gravi e anziani non autosufficienti sostenute con le risorse del Fondo nazionale per le Non autosufficienze (FNA). Queste équipes sono composte da medico, infermiere e assistente sociale e possono prevedere la presenza di altri professionisti necessari alla valutazione della persona.

Con le Delibere della Giunta Regionale di attuazione dei Piani regionali del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze sono state date precise indicazioni affinché le équipes multiprofessionali siano integrate dagli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni ed il Progetto individuale che viene predisposto sia sottoscritto da un referente dell'Ambito e da un referente della ASST, dal case manager, oltre che condiviso con la persona disabile/famiglia.

La valutazione multidimensionale, in armonia con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate ADL e IADL, oggi utilizzate dagli Ambiti territoriali/Comuni, ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa. Non si esclude l'eventualità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni attualmente presenti, in via sperimentale, sul territorio regionale.

Con la DGR n. 6674/2017 di approvazione del Programma operativo regionale DOPO DI NOI è stata riaffermato il modello di valutazione multidimensionale per cogliere i bisogni e le aspettative della persona disabile grave nelle diverse dimensioni di vita (es. educazione/istruzione, inserimento lavorativo, vita sociale, ecc), identificando i fattori contestuali che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano una barriera oppure sono facilitatori in quanto possono favorire lo sviluppo di capacità e competenze, la partecipazione sociale, il rafforzamento di fattori contestuali personali positivi (immagine di sé, sicurezza, identità autonoma) per sostenere e valorizzare l'autonomia della persona disabile. In aderenza al modello ICF gli strumenti indicati sono le scale ADL e IADL nonché la Scheda individuale della persona disabile (SIDi), quale strumento di valutazione della gravosità assistenziale delle persone disabili che accedono alle strutture diurne e residenziali sociosanitarie.

IL PROGETTO PERSONALIZZATO:

Il progetto personalizzato è il **Progetto individuale ex art 14 della Legge n. 328/2000.**

Esso è costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale e tiene in considerazione sia le abilità e capacità residue della persona, nonché le sue aspettative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano.

Il progetto garantisce alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio contesto sociale di vita attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente.

Il progetto individuale ha come obiettivo finale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine. In questo senso tale progetto deve tener conto del "continuum" temporale tra le diverse fasi che caratterizzano lo specifico ed individuale percorso verso l'autonomia e l'indipendenza e non può quindi ridursi ad una mera declinazione di obiettivi ed interventi relativi ad una sola delle diverse fasi.

Il Progetto individuale è costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale della persona con disabilità grave realizzata in raccordo tra le équipes pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni.

Esso è condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che con gli Enti dei servizi interessati.

Esso si articola nei seguenti ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:

- Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali
- Istruzione/Formazione
- Lavoro
- Mobilità
- Casa
- Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità)

➤ Altro

Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:

- specificati/dettagliati i singoli bisogni e aspettative personali e della famiglia
- individuati gli obiettivi e le priorità, con particolare attenzione all'acquisizione/implementazione delle abilità e competenze individuali, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare;
- identificati gli interventi da attivare;
- individuato il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento - specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare;
- indicate le fonti di finanziamento;
- i momenti di verifica.

Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:

- dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- da un rappresentante dell'ASST;
- da un referente dell'Ambito territoriale/Comune;
- dal responsabile del caso individuato (Case manager).

Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase. Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione: risorse economiche, in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine (**budget di progetto**).

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate. I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso (Case manager).

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale, come sopra descritto, condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o da chi ne assicura la protezione giuridica, da un referente dell'Ambito territoriale e da un referente dell'ASST territorialmente competenti, dal case manager individuato, anche al fine di garantire la continuità e l'integrazione delle risorse, presupposto fondamentale del progetto individuale.

Il progetto deve quindi:

- definire gli obiettivi da perseguire;
- contemplare i diversi interventi/sostegni da attivare per rispondere globalmente ai bisogni della persona;
- prevedere i tempi di realizzazione;
- individuare le risorse necessarie (economiche, professionali, tecnologiche, di comunità) e la loro origine;
- indicare il nominativo e la qualifica professionale del case manager.

Il bisogno della persona dovrà essere valutato anche in relazione all'ambiente in cui la stessa vive, individuando gli interventi più idonei a consentire il mantenimento e l'utilizzo/messa in pratica delle sue capacità e abilità, offrendo sostegni per le sole funzioni venute meno a causa della grave disabilità.

2. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

DESTINATARI:

Persone con disabilità grave:

- ☐ non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

- ☐ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- ☐ con età: 18/64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.

Prive del sostegno familiare in quanto:

- ☐ mancanti di entrambi i genitori
- ☐ i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale
- ☐ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

I beneficiari dei sostegni previsti dal presente Programma non devono presentare comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale che richiedono una protezione elevata, incompatibile con le tipologie di interventi e residenzialità oggetto del presente Programma.

Per l'ammissibilità ai sostegni DOPO DI NOI di persone disabili con valori elevati ADL/IADL e SIDI, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con gli operatori sociali dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che prenderà in carico la persona. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi DOPO DI NOI, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

ACCESSO AI SOSTEGNI:

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Decreto interministeriale di attuazione della Legge Dopo di Noi del 23 novembre 2016, ai sensi dell'art. 4, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- ☐ limitazioni dell'autonomia;
- ☐ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- ☐ condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
- ☐ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3 del decreto interministeriale):

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
4. persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo Piano sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PROGRAMMATI

ATTIVITÀ FINANZIABILI CON RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DM 23 NOVEMBRE 2016.

Tutti gli interventi devono rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. 23.11.2016.

Se i servizi/interventi ex art. 5, comma 4 del D.M. sono di natura sociosanitaria, i finanziamenti del Fondo Dopo di Noi sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza, e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

INTERVENTI FINANZIABILI:

Gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura:

- **infrastrutturale:**
 - ☐ per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali
 - ☐ spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza,
- **gestionale:**
 - ☐ per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana,
 - ☐ per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare,
 - ☐ per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.

Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

La proposta programmazione risorse 2019 pari a **€ 9.492.120,00** prevede:

- **€ 8.068.302,00** pari al 85% delle risorse per interventi gestionali di cui:
 - ☐ 30% per percorsi autonomia € 2.420.490,60
 - ☐ 60% per sostegno residenzialità € 4.840.981,20
 - ☐ 10% per pronto intervento/sollievo € 806.830,20
- **€ 1.423.818,00** pari al 15% delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.

Tali risorse, che saranno pertanto utilizzate per la realizzazione degli interventi declinati nel Programma operativo regionale:

- ☐ sono aggiuntive rispetto a quelle previste dagli interventi già promossi da Regione Lombardia con specifici atti e con risorse proprie o del Fondo Sociale Europeo, per le persone con grave disabilità e servono a implementare la platea dei beneficiari;

- si integrano e sono complementari alle risorse nazionali (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze) e servono ad ampliare la platea dei beneficiari o a incrementare il finanziamento del singolo progetto;
- si affiancano alle risorse di natura sociale e/o sociosanitaria di cui la persona già usufruisce o deve usufruire come previsto dal Progetto individuale.

4. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

ATTIVITÀ FINANZIABILI:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale attuativo della L. 112/2016.
- b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);
- d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e) interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, in via residuale.

ATTRIBUZIONE RISORSE:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale attuativo della L. 112/2016
- c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);

Previsione di spesa per interventi di cui alle lettere a) e c):
€ 2.420.490,60

Come già avvenuto per la programmazione 2016 e 2017, Regione Lombardia ritiene opportuno che gli interventi del punto **a)** siano **accorpati** con quelli del punto **c)** in quanto costituenti un continuum progettuale: infatti, i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare d'origine ovvero verso la deistituzionalizzazione

postulano un grado di autonomia e di consapevolezza della persona con disabilità frutto di percorsi di accrescimento delle stesse, nonché interventi sul contesto familiare per sostenere la famiglia nell'elaborazione della scelta di autonomia e nel condividere consapevolmente l'emancipazione dal contesto familiare o di deistituzionalizzazione. Premesso che la Misura regionale denominata "Voucher disabili" è volta a sostenere ed implementare percorsi destinati a migliorare le abilità e le autonomie delle persone disabili, le risorse del Fondo Dopo di Noi saranno utilizzate per implementare progetti di natura socio-educativa e psicologica per sostenere progetti di acquisizione delle autonomie personali, delle competenze sociali per lo sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto sociale, familiare, professionale. In parallelo, si interverrà sulla famiglia per gli interventi di orientamento, accompagnamento e consulenza utili ad accettare e condividere il progetto individuale del proprio congiunto disabile. Tutti questi interventi devono avere quale risultato finale l'uscita della persona con disabilità grave dalla famiglia e/o dalla struttura, che deve realizzarsi entro un lasso di tempo definito. Gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi non devono essere già finanziati con le risorse della Misura regionale Voucher disabili e con quelle di altre Misure sostenute con il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per interventi analoghi.	
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4; Gli interventi relativi a questo punto b) saranno finalizzati a contribuire alla spesa dei servizi generali, dell'assistenza tutelare, ivi compresa quella resa da assistente personale, educativa/animativa assicurata alle persone disabili residenti nelle soluzioni residenziali previste dal Decreto ministeriale. Tale contributo, da considerarsi aggiuntivo ed integrativo a sostegni alla domiciliarità di natura: • sociosanitaria: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, frequenza di servizi semiresidenziali (Centro Diurno per Disabili); • sociale: Servizio di Assistenza Domiciliare, frequenza di servizi diurni (Centro Socio Educativo, Servizio di Formazione all'Autonomia) sarà proporzionato all'intensità dei sostegni richiesti dalla persona, così come individuati in sede di valutazione multidimensionale e indicati nel Progetto individuale.	Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera b): € 4.840.981,20
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità Contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza,	previsione di spesa per interventi di cui alla lettera d): € 1.423.818,00

e) interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, in via residuale. Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, ricovero ospedaliero del caregiver familiare, necessità di respite care, ecc) contribuendo al costo della retta assistenziale.	previsione di spesa per interventi di cui alla lettera e): € 806.830,20
TOTALE ASSEGNAZIONE RISORSE A REGIONE LOMBARDIA	€ 9.492.120,00
5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	
È in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa finalizzati all'assolvimento del debito informativo regionale verso il MLPS (art 6, comma 4 del Decreto interministeriale). A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali. Gli Ambiti territoriali/Comuni sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo informativo verso il MLPS secondo quanto previsto dall'art 6, comma 5 del Decreto interministeriale.	

ALL B)

TABELLA 1

Il Piano attuativo Dopo di Noi è finanziato con le risorse assegnate a Regione Lombardia per l'anno 2019 pari a **€ 9.492.120,00** che sono ripartite agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni ed erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

TABELLA RIPARTO AMBITI

Codice ATS	Denominazione ATS	Codice Ambito territoriale	Denominazione Ambito territoriale	Popolazione 18-64 anni (ISTAT 01-01-2019)	Riparto DDN 2019
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50007	Milano Città	852.201	1.319.033,82
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50015	Trezzo d'Adda	26.592	41.159,01
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50032	Magentino	78.827	122.008,17
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50041	Paullo	35.028	54.216,22
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50042	Melzo	51.302	79.405,06
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50044	Cernusco sul Naviglio	73.865	114.328,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50046	Sesto San Giovanni	77.072	119.291,78
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50052	San Giuliano Milanese	68.180	105.528,78
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50056	Pioltello	57.481	88.968,90
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50061	Abbiategrosso	50.769	78.580,09
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50066	Lodi	146.753	227.143,80
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50069	Cinisello Balsamo	82.663	127.945,52
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50083	Visconteo Sud Milano	77.606	120.118,31
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50089	Corsico	72.413	112.080,60

321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50094	Garbagnate Milanese	117.417	181.737,64
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50095	Rho	104.784	162.184,33
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50096	Alto Milanese	157.277	243.432,82
322	ATS DELL'INSUBRIA	50011	Sesto Calende	29.730	46.015,99
322	ATS DELL'INSUBRIA	50013	Varese	67.704	104.792,03
322	ATS DELL'INSUBRIA	50023	Castellanza	39.875	61.718,39
322	ATS DELL'INSUBRIA	50028	Cittiglio	42.173	65.275,23
322	ATS DELL'INSUBRIA	50029	Saronno	58.723	90.891,26
322	ATS DELL'INSUBRIA	50030	Arcisate	30.353	46.980,27
322	ATS DELL'INSUBRIA	50034	Somma Lombardo	43.262	66.960,78
322	ATS DELL'INSUBRIA	50045	Menaggio	22.513	34.845,55
322	ATS DELL'INSUBRIA	50049	Busto Arsizio	50.057	77.478,06
322	ATS DELL'INSUBRIA	50051	Erba	44.344	68.635,50
322	ATS DELL'INSUBRIA	50059	Azzate	31.322	48.480,09
322	ATS DELL'INSUBRIA	50060	Mariano Comense	36.325	56.223,71
322	ATS DELL'INSUBRIA	50067	Cantù	48.347	74.831,33
322	ATS DELL'INSUBRIA	50072	Luino	34.010	52.640,56
322	ATS DELL'INSUBRIA	50074	Gallarate	74.361	115.095,71
322	ATS DELL'INSUBRIA	50077	Como	84.211	130.341,51
322	ATS DELL'INSUBRIA	50080	Tradate	33.845	52.385,18
322	ATS DELL'INSUBRIA	50085	Campione d'Italia	1.131	1.750,56
322	ATS DELL'INSUBRIA	50091	Lomazzo - Fino Mornasco	61.259	94.816,48
322	ATS DELL'INSUBRIA	50093	Olgiate Comasco	56.252	87.066,66
323	ATS DELLA MONTAGNA	50012	Dongo	10.088	15.614,17
323	ATS DELLA MONTAGNA	50025	Vallecmonica	60.641	93.859,94
323	ATS DELLA MONTAGNA	50026	Chiavenna	15.114	23.393,40
323	ATS DELLA MONTAGNA	50040	Tirano	17.129	26.512,21
323	ATS DELLA MONTAGNA	50050	Morbegno	28.652	44.347,47
323	ATS DELLA MONTAGNA	50081	Bormio	15.931	24.657,95
323	ATS DELLA MONTAGNA	50086	Sondrio	33.173	51.345,06
324	ATS DELLA BRIANZA	50014	Vimercate	112.136	173.563,73
324	ATS DELLA BRIANZA	50021	Bellano	31.841	49.283,39
324	ATS DELLA BRIANZA	50055	Lecco	98.468	152.408,44
324	ATS DELLA BRIANZA	50068	Seregno	103.931	160.864,06
324	ATS DELLA BRIANZA	50073	Carate Brianza	94.382	146.084,15
324	ATS DELLA BRIANZA	50075	Monza	101.765	157.511,53
324	ATS DELLA BRIANZA	50078	Merate	72.334	111.958,32
324	ATS DELLA BRIANZA	50087	Desio	119.470	184.915,27
325	ATS DI BERGAMO	50001	Romano di Lombardia	53.153	82.270,04
325	ATS DI BERGAMO	50004	Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	84.919	131.437,35

325	ATS DI BERGAMO	50017	Seriate	48.938	75.746,07
325	ATS DI BERGAMO	50019	Monte Bronzone - Basso Sebino	19.991	30.942,00
325	ATS DI BERGAMO	50020	Albino Valle Seriana	58.713	90.875,79
325	ATS DI BERGAMO	50035	Alto Sebino	17.938	27.764,38
325	ATS DI BERGAMO	50036	Bergamo	93.181	144.225,24
325	ATS DI BERGAMO	50037	Treviglio	68.734	106.386,26
325	ATS DI BERGAMO	50047	Grumello	31.168	48.241,73
325	ATS DI BERGAMO	50058	Dalmine	91.500	141.623,40
325	ATS DI BERGAMO	50071	Valle Brembana	24.653	38.157,83
325	ATS DI BERGAMO	50079	Valle Cavallina	34.214	52.956,32
325	ATS DI BERGAMO	50082	Valle Imagna e Villa d'Almè	32.224	49.876,20
325	ATS DI BERGAMO	50084	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	25.729	39.823,26
326	ATS DI BRESCIA	50003	Brescia Ovest - 2	63.480	98.254,13
326	ATS DI BRESCIA	50009	Monte Orfano - 6	37.065	57.369,08
326	ATS DI BRESCIA	50010	Garda - Salò - 11	78.030	120.774,57
326	ATS DI BRESCIA	50024	Valle Trompia - 4	67.195	104.004,20
326	ATS DI BRESCIA	50027	Bassa Bresciana Occidentale - 8	35.170	54.436,01
326	ATS DI BRESCIA	50039	Bassa Bresciana Orientale - 10	42.082	65.134,38
326	ATS DI BRESCIA	50054	Brescia Est - 3	60.677	93.915,66
326	ATS DI BRESCIA	50057	Oglio Ovest - 7	59.684	92.378,70
326	ATS DI BRESCIA	50063	Bassa Bresciana Centrale - 9	70.880	109.707,83
326	ATS DI BRESCIA	50065	Sebino - 5	33.942	52.535,31
326	ATS DI BRESCIA	50076	Brescia - 1	121.473	188.015,50
326	ATS DI BRESCIA	50088	Valle Sabbia - 12	45.462	70.365,93
327	ATS DELLA VAL PADANA	50002	Crema	99.583	154.134,24
327	ATS DELLA VAL PADANA	50005	Mantova	94.786	146.709,45
327	ATS DELLA VAL PADANA	50006	Cremona	95.154	147.279,04
327	ATS DELLA VAL PADANA	50038	Guidizzolo	40.597	62.835,90
327	ATS DELLA VAL PADANA	50048	Asola	28.091	43.479,16
327	ATS DELLA VAL PADANA	50053	Ostiglia	25.494	39.459,53
327	ATS DELLA VAL PADANA	50062	Suzzara	31.463	48.698,33
327	ATS DELLA VAL PADANA	50097	Oglio Po	50.611	78.335,54
328	ATS DI PAVIA	50008	Pavia	65.001	100.608,33
328	ATS DI PAVIA	50031	Lomellina	107.101	165.770,57
328	ATS DI PAVIA	50064	Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese	40.755	63.080,45
328	ATS DI PAVIA	50098	Broni e Casteggio	41.893	64.841,85
328	ATS DI PAVIA	50099	Alto e Basso Pavese	76.860	118.963,65
REGIONE LOMBARDIA				6.132.666	9.492.120,00

TABELLA 2**TABELLA RIPARTO ATS**

Codice ATS	Denominazione ATS	Riparto DDN 2019
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.297.162,85
322	ATS DELL'INSUBRIA	1.377.224,85
323	ATS DELLA MONTAGNA	279.730,20
324	ATS DELLA BRIANZA	1.136.588,89
325	ATS DI BERGAMO	1.060.325,87
326	ATS DI BRESCIA	1.106.891,30
327	ATS DELLA VAL PADANA	720.931,19
328	ATS DI PAVIA	513.264,85
	REGIONE LOMBARDIA	9.492.120,00